

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	159
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	159
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei dan- ni di guerra. (1348)	159
PRESIDENTE	159, 160, 161, 162, 163 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	160, 161, 162 163, 164, 166, 167, 170, 173, 175, 177
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	160 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	161, 162 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175, 176 177, 179, 183, 187
ROCCHETTI	162, 163, 164, 165, 166, 170, 171 172, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 187
BOSCO LUCARELLI	163, 165, 168, 170, 177, 187
GUARIENTO	164
COLASANTO	164, 165
LUPIS	167
ZACCAGNINI	167, 168, 171
STUANI	167, 168, 170, 173, 181, 182, 184
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	171, 175 176, 177, 183
TROIISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	174, 175 176, 177, 178, 179, 180, 183, 186, 187
CHIEFFI	177

La seduta comincia alle 8,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Gorini, Lupis e Salerno.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) — e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nella precedente seduta abbiamo approvato la formulazione dell'articolo 41.

Vi sono ora due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Basile che andrebbero collocati dopo la parte che riguarda gli immobili, cioè dopo l'articolo 41. Gli emendamenti aggiuntivi, proposti come articoli 38-*bis* e 38-*ter*, sono i seguenti:

ART. 38-*bis*.

« I danneggiati per ottenere il contributo dovranno ricostruire un fabbricato del volume almeno pari al volume del fabbricato preesistente dedottavi una quota pari all'eventuale deprezzamento per vetustà ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

ART. 38-ter.

« Ai fini degli articoli 38 e 39 verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad abitazione nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato ».

Forse, per stabilire un certo ordine, il secondo emendamento dovrebbe essere discusso prima.

Prego l'onorevole Basile di illustrare i suoi emendamenti.

BASILE, *Relatore di minoranza*. La legge 25 giugno 1949, n. 409, prevede che di un fabbricato distrutto, il volume non adibito ad abitazione possa essere ammesso al contributo solo nella misura del 25 per cento. La restante parte, quindi, di questo volume non adibito ad abitazione viene ad essere esclusa da ogni contributo. Tale disposizione non ha finora intralciato la ricostruzione nei grandi comuni, dove i fabbricati sono di notevole mole, ma nei piccoli comuni, e, soprattutto, in quelli tenuti per legge alla osservanza delle norme antisismiche, dove gli edifici sono costituiti in genere da un pianterreno non adibito ad abitazione, e da uno, o al massimo due piani adibiti ad abitazione, è avvenuto il contrario.

Quindi, per agevolare le ricostruzioni in questi ultimi comuni, propongo che la quota massima di volume, non adibito ad abitazioni, da ammettere al contributo, venga elevata dal 25 al 40 per cento, e che per la ulteriore parte si applichi la disposizione prevista dall'articolo 41. Questo per quanto riguarda l'emendamento 38-ter.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei rendermi conto — e in verità non me ne sono ancora reso conto — dell'inserimento di questo articolo che riguarda i negozi, che già sono previsti nel disegno di legge.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Ma nei piccoli comuni ci sono anche dei magazzini oltre ai negozi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Anche questi sono stati previsti dall'articolo 41, dove abbiamo tenuto presenti tutti i tipi di immobili che comunque non fossero adibiti ad abitazione o ad industria, commercio, attività agricole e professionali.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Nella citata legge n. 409 questo caso è previsto, tanto che la parte di volume ammissibile al contributo è del 25 per cento: io propongo soltanto l'aumento di questo volume.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nell'articolo 41 questa ipotesi è stata già regolata, ed è stato concesso il 40 per cento.

PRESIDENTE. Il 40 per cento di cui parla l'onorevole Riccio si riferisce al contributo ridotto, mentre l'onorevole Basile vorrebbe il contributo uguale a quello concesso per tutti gli altri immobili. La percentuale di cui chiede l'aumento al 40 per cento si riferisce invece a quella parte di volume ammissibile al contributo.

Voglio ricordare che la ricostruzione dei negozi si è introdotta un po' alla volta nella nostra legislazione, e lo stato attuale è questo: di ammettere il contributo anche per la ricostruzione dei negozi, però in una percentuale di volume limitata al 25 per cento. L'onorevole Basile vorrebbe invece che questa percentuale fosse elevata al 40 per cento, perché fa l'ipotesi di quei paesi, specialmente nelle zone sismiche, dove le costruzioni non sono molto alte, ma comprendono in genere il pianterreno con i negozi o magazzini, un primo piano e al massimo un secondo piano per abitazioni. Per cui non rientreremmo in quella percentuale del quarto. Quindi l'onorevole Basile propone il 40 per cento. Per la parte residua dovrebbe essere applicato l'articolo 41.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io vorrei avere un chiarimento. L'onorevole Basile sostanzialmente vuole innovare sull'articolo 41, perché credo che l'articolo 41 voglia sostituire la eventuale disposizione che era nella precedente legge.

PRESIDENTE. Vuole innovare sulla legislazione vigente, e particolarmente sull'articolo 5 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che dice:

« La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata: a) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto ».

Quindi l'onorevole Basile afferma che questo 25 per cento è insufficiente per i fabbricati che si estendono non in altezza, ma in superficie, e propone di portarlo al 40 per cento.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Faccio soprattutto notare che la legge è stata operante nelle grandi città, dove c'è quella proporzione tra il volume dei negozi e magazzini

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

e quello dei vani di abitazione; mentre non è stata operante nei piccoli comuni dove non c'è la stessa proporzione.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Secondo me sarebbe opportuno inserire una disposizione in cui si stabilisce che l'articolo 5 della legge n. 409 viene modificato nel modo proposto dall'onorevole Basile. Ma non possiamo inserire questo articolo aggiuntivo in un determinato punto del disegno di legge, perché ne sarebbe sconvolto il relativo sistema, in quanto non abbiamo mai parlato di volume.

Sul merito dell'emendamento, non esprimo parere né favorevole né contrario: mi rimetto alla decisione della Commissione perché non ho una idea della incidenza, anche dal punto di vista economico, sulla ricostruzione.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). Io ritengo, condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Riccio, che sia necessario accantonare questo emendamento per due motivi: innanzi tutto per la preoccupazione di carattere finanziario, in secondo luogo per la struttura tecnica dell'articolo e per la maniera in cui verrebbe inserito nella legge.

BASILE, Relatore di minoranza. Ho proposto l'emendamento nella formulazione sopra letta. Vorrei che la Commissione deliberasse, almeno per ora, di approvare, in linea di principio, il contenuto dell'emendamento salvo a rinviare, in sede di coordinamento, l'inserimento di esso nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. I primi provvedimenti legislativi per la ricostruzione furono emanati principalmente per dare ricovero ai cittadini rimasti senza tetto in seguito alle distruzioni. Della ricostruzione di negozi non si parlava affatto. Poi è seguito il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. Soltanto in questo si comincia a parlare delle provvidenze per la ricostruzione dei negozi e ricordo che l'intervento legislativo ebbe luogo su mia proposta giacché resi evidente che non si potevano ricostruire dei paesi senza negozi. Venne però limitata ad un quarto del volume del fabbricato la parte ammissibile a contributo.

Ora la sostanza della proposta dell'onorevole Basile è questa: di procedere oltre questo quarto, perché in alcuni casi non è sufficiente, e di portare la quota ammissibile al contributo alla misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato. È chiaro che, secondo la legislazione vigente,

la quantità volumetrica dei negozi eccedente il quarto, non è risarcibile, quindi l'erario non dà nulla. Se la legge fosse approvata secondo lo schema che abbiamo formulato, l'eccedenza oltre un quarto, rientrerebbe forse nell'articolo 41. Ma l'articolo 41 parla di un risarcimento speciale, eccezionale. Invece con l'emendamento proposto dall'onorevole Basile si vorrebbe aumentare quella percentuale.

Consente l'onorevole Basile che la sua proposta sia presa in considerazione in sede di disposizioni finali del disegno di legge?

BASILE, Relatore di minoranza. Io insisto nell'accoglimento della proposta perché questa disposizione, oltre ai piccoli comuni, riguarda in modo speciale anche le città colpite dal terremoto, che hanno delle disposizioni particolari antisismiche per la ricostruzione, per cui non possono costruire più di due piani. Anzi a Messina, fino a qualche tempo addietro, si poteva costruire soltanto un piano, e solo ora si è arrivati a due piani.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato ha fatto la proposta di rinviare l'esame di questo articolo anche in relazione all'onere finanziario che ne deriva.

BASILE, Relatore di minoranza. Non ho difficoltà ad accettare il rinvio dell'esame.

PRESIDENTE. Se la Commissione concorda, può rimanere stabilito che dell'emendamento, presentato dall'onorevole Basile, si riprenderà la discussione in sede di disposizioni finali del disegno di legge.

(Così resta stabilito).

L'onorevole Basile può, pertanto, illustrare l'altro emendamento, cioè l'articolo aggiuntivo 38-bis del quale do nuovamente lettura:

« I danneggiati per ottenere il contributo dovranno ricostruire un fabbricato del volume almeno pari al volume del fabbricato preesistente, dedottavi una quota pari all'eventuale deprezzamento per vetustà ».

BASILE, Relatore di minoranza. Nella attuale legislazione per i danni di guerra, esiste un notevole divario tra la spesa ammessa al contributo, calcolata in base agli elementi teorici — prezzo del 1940 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione — e la spesa che il danneggiato deve effettivamente affrontare per la ricostruzione. Allo scopo di colmare almeno in parte tale divario, pur non aggravando l'onere dello Stato, si propone che il danneggiato sia obbligato a ricostruire almeno, se non il volume preesistente, un volume inferiore a quello preesistente di una

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

quota pari alla vetustà applicata al caso specifico. In tal modo, se il danneggiato possedeva un fabbricato di mille metri cubi, vuoto per pieno, e se la vetustà determinata dai competenti uffici era del decimo, egli sarà obbligato a ricostruire un volume, vuoto per pieno, di almeno 900 metri cubi, ferma restando la categoria economica del fabbricato. È chiaro che, anche attuando tale proposta, il danneggiato verrà a ricostruire un fabbricato di valore almeno pari a quello distrutto.

Comunque, una disposizione analoga a quella da me proposta è stata già presa in considerazione da codesta Commissione a proposito della marina mercantile.

PRESIDENTE. Si tratta di un articolo proposto dall'onorevole Salerno; ma l'esame è stato rinviato.

BASILE, Relatore di minoranza. Comunque, appare maggiormente equa la mia disposizione applicata all'edilizia, che riveste un carattere ben più sociale.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Io esprimo parere contrario all'accoglimento dell'articolo 38-bis proposto dall'onorevole Basile, per due ragioni: prima, perché ancora una volta ci troviamo di fronte a un principio che verrebbe a costituire una innovazione completa in rapporto alla legislazione precedente. Io sono profondamente preoccupato perché, mentre vogliamo lasciare in vigore la legislazione precedente relativa agli immobili, veniamo ad inserire delle norme che si allontanano dal sistema, non so con quale turbamento in rapporto a tale precedente legislazione. Esprimo poi parere contrario perché, se un'esigenza è stata sentita nel corso della discussione in Assemblea, essa era il contrario di quello che oggi espone l'onorevole Basile. Mi ricordo che gli onorevoli Angelini, Stuani ed altri hanno affermato che è indispensabile in questa legge, soprattutto per venire incontro ai più bisognosi, ai meno abbienti, dare la possibilità di ricostruire la metà del volume precedente, in particolare per le case di abitazione. Con l'affermazione che verrebbe fatta in questo articolo 38-bis, ci sarebbe preclusa ogni possibilità di applicare questa innovazione.

Per questo duplice ordine di motivi, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Devo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 409, vuole che si ricostruisca un volume identico. Se il volume è maggiore, sulla parte eccedente il volume preesistente non è concesso alcun con-

tributo. Poi c'è una disposizione la quale stabilisce che nei paesi maggiormente sinistrati, per consentire la ricostruzione, non si deve tener conto di quest'obbligo imposto dalla legge di costruire un fabbricato identico per volume, ma che, in questi paesi inclusi in determinati elenchi, si possa costruire un fabbricato di metà volume. L'onorevole Angelini proponeva che non avendo riguardo al volume, ma alla possibilità di ricostruzione per l'indennizzo concesso, il proprietario di una sola unità immobiliare che sia da lui abitata con la propria famiglia, potesse ricostruire tanto in volume fino alla concorrenza del contributo che verrebbe in definitiva concesso dallo Stato.

Questo per chiarire lo stato attuale della legislazione.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). Mi rimetto alla deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo 38-bis proposto dall'onorevole Basile vi è pertanto il parere contrario del relatore, mentre il rappresentante del Governo si rimette, a tale riguardo, alla decisione della Commissione.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo n. 38-bis proposto dall'onorevole Basile.

(Non è approvato).

ROCCHETTI. Dopo gli articoli 38 e 39 sarebbe opportuno inserire la norma che si convenne di formulare relativamente alle zone sismiche.

PRESIDENTE. Torniamo quindi alla questione del particolare trattamento da contemplare per le zone sismiche, se la Commissione non ha nulla in contrario da osservare.

ROCCHETTI. I colleghi ricordano la breve illustrazione che io feci su questo argomento, e l'accordo di massima raggiunto: ovvero che la migliore sistemazione della materia — dato che ad un aumento bisognava certamente giungere — sarebbe stata quella derivante da un aumento della base. In altri termini, risultò opportuno di interferire quanto meno possibile sul sistema già adottato nel disegno di legge e di eliminare l'ultima parte dell'articolo 38 la quale contemplava un aumento di percentuali in misura tanto irrisoria da non superare le percentuali fissate per i comuni maggiormente sinistrati.

PRESIDENTE. Questo articolo che ella propone è appunto in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 38.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

ROCCHETTI. Sì, però interferisce anche sul contributo diretto. La formula che avrei preparato sarebbe la seguente:

« Per i fabbricati da ricostruire in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, la base di commisurazione del contributo, determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 24, è aumentata rispettivamente del 25 e del 20 per cento ai fini della concessione del contributo di cui ai due articoli precedenti ».

Questo emendamento si basa in fondo sulla distinzione già esistente nel testo del disegno di legge, perché infatti nell'ultimo comma dell'articolo 38, che non abbiamo approvato con l'intenzione di sostituirlo, si fa la distinzione tra la prima e la seconda categoria delle zone sismiche, assegnando il 5 per cento alla prima, ed il 4,35 per cento alla seconda.

Per quanto riguarda la percentuale di maggiorazione del contributo, cioè l'aumento al 25 e al 20 per cento, queste cifre non sono state fissate a caso, ma sono le percentuali già note nella legislazione sismica. Nella legislazione del 1933 e del 1940 sul terremoto degli Abruzzi e del Vulture, il sistema è concepito in questo modo: viene concesso un contributo per la ricostruzione delle case sinistrate per il terremoto, contributo che non va al di là della percentuale del 50 per cento. Però la legge aggiunge che la somma che risulta dal calcolo percentuale del 50 per cento della spesa per la ricostruzione, non può essere maggiore del valore anteriore dell'immobile aumentato del 20 per cento; cioè il 20 per cento è quella quota che si è ritenuta nella legislazione anteriore come necessaria per le modificazioni delle strutture in adempimento alle norme sulle costruzioni antisismiche. Il 20 per cento è stato da me portato al 25 per cento per poter distaccare la prima dalla seconda categoria.

PRESIDENTE. Lei si occupa solo della ricostruzione.

ROCCHETTI. Sì, perché l'articolo 36, che parla di riparazione, si riferisce alla spesa effettiva.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Anche il Governo è favorevole,

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Rocchetti, nella formulazione letta dal medesimo.

(È approvato).

L'articolo suddetto risulta inserito nel testo del disegno di legge, quale articolo 38-*bis*, salvo il suo definitivo coordinamento nella progressiva numerazione delle norme.

Come già stabilito, esso intende sostituire l'ultimo comma dell'articolo 38 del testo della Commissione, che, pertanto, risulta soppresso.

Passiamo all'articolo 42, che si occupa dei consorzi edili.

Il testo della Commissione è del seguente tenore:

Consorzi edili.

« I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana possono costituirsi in consorzi per la ricostruzione dei fabbricati stessi.

I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed hanno personalità giuridica.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento.

Nel caso di costituzione di consorzi le percentuali di contributo previste dall'articolo 35 sono aumentate di lire 0,25.

Le stesse agevolazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana ».

L'onorevole Basile ha proposto il seguente emendamento:

« Al quarto comma, alle parole: dall'articolo 35, sostituire: dall'articolo 38 ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. L'indicazione dell'articolo 35 è certamente un errore, perché il riferimento è all'articolo 38.

PRESIDENTE. È fuori dubbio. Si procederà senz'altro alla correzione.

BOSCO LUCARELLI. Nel primo comma si limita la costituzione dei consorzi alla « stessa zona urbana ». Non mi pare l'indicazione più opportuna. Io proporrei, invece, di estendere il concetto alla provincia, anche perché attualmente già esistono dei consorzi a carattere provinciale. Basterebbe sostituire alle parole: « in una stessa zona urbana », le altre: « in una stessa provincia ». Oppure, per lo meno,

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

bisognerebbe consentire raggruppamenti di comuni.

PRESIDENTE. Se ci limitassimo a togliere la parola « urbana ? ».

ROCCHETTI. È troppo indeterminato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alle deliberazioni della Commissione.

GUARIENTO. Estendere il consorzio alla provincia porta a delle spese non necessarie. Il concetto è stato quello di restringere la facoltà di costituire il consorzio in una certa zona per limitare le spese.

COLASANTO. Non vorrei che, allargando il consorzio alla provincia, ci potessimo trovare di fronte a cooperative e consorzi che nascondano qualche speculatore o qualche impresa privata.

ROCCHETTI. Forse si sta equivocando tra il consorzio, ente di assistenza, e la cooperativa, riunione di più sinistrati. Noi siamo in tema di consorzio, cioè siamo nel tema dell'ente di assistenza che si forma con la riunione di più sinistrati allo scopo di mettersi in comune per avere la percentuale di maggioranza, per effettuare i progetti, per curare l'assistenza presso il Genio civile, ecc. Ora, più i consorzi sono estesi e meglio possono procedere. Va bene, perciò, mantenersi nell'ambito di una zona che abbia una certa configurazione, ma io sono favorevole alla costituzione dei consorzi provinciali.

PRESIDENTE. Le sue dichiarazioni valgono come dichiarazione di voto.

La proposta dell'onorevole Bosco Lucarelli è di sostituire, al primo comma dell'articolo 42, la espressione astratta: « in una stessa zona urbana », con l'altra: « in una stessa provincia ».

Pongo in votazione questo emendamento. *(È approvato)*.

ROCCHETTI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo, dove si parla di cooperative. Anche qui è detto: « in una stessa zona urbana », ma non possiamo in questo caso sostituire con « provincia », perché si deve restare in un ambito più ristretto. Che cosa vuol dire « zona urbana ? ». Non si può porre, d'altra parte, « comune » per lasciare la possibilità che la zona sia anche a cavallo tra due comuni. Quindi potremmo lasciare la formula come è.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. « Zona urbana » avrebbe un determinato significato, mentre « zona » soltanto non avrebbe alcun significato.

ROCCHETTI. Io, caso mai, pensavo di mettere: « comune ».

PRESIDENTE. Si potrebbe pensare ad altri raggruppamenti di case che non siano urbani. Potrebbe trattarsi di un centro non dico rurale, ma di un raggruppamento di case, perché questa ipotesi è prevista in altre disposizioni del disegno di legge. Si potrebbe perciò dire: « nella stessa zona di abitazione ».

ROCCHETTI. Eviterei la possibilità marginale di considerare una zona a cavallo di due comuni, perché quelli che stanno al di là potranno fare un'altra cooperativa.

PRESIDENTE. Quindi lei propone di sostituire: « in una stessa zona urbana » con « in uno stesso comune ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Io sostituirei: « in uno stesso centro abitato ». Abbiamo dei comuni con delle frazioni anche importanti. Dicendo « zona urbana », indichiamo il capoluogo del comune.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei pregare gli onorevoli Rocchetti e Basile di lasciare l'espressione così come è, perché, secondo me, risponde di più alle varie esigenze. Dicendo « zona urbana », sostanzialmente intendiamo parlare soltanto di case abitate, e niente altro. Perciò è compreso anche qualunque raggruppamento di case. L'espressione, quindi, comprende lo stesso comune, le frazioni dello stesso comune, raggruppamenti di più comuni vicini tra loro. Insomma è una espressione che dà la possibilità di una larga interpretazione, che risponde, quindi, di più alle esigenze di questa legge. Per questo pregherei di non insistere negli emendamenti e di lasciare la dizione attuale.

ROCCHETTI. Per me, va bene.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Mi rimetto alla deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rocchetti e Basile non insistono nei loro emendamenti. Pongo quindi in votazione la formulazione dell'articolo 42, con le modifiche già approvate.

Ne do lettura:

ConSORZI EDILI.

« I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzio per la ricostruzione dei fabbricati stessi.

I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Mini-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

stro dei lavori pubblici ed hanno personalità giuridica.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento.

Nel caso di costituzione di consorzi le percentuali di contributo previste dall'articolo 38 sono aumentate di lire 0,25.

Le stesse agevolazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana ».

(È approvata).

L'onorevole Bosco Lucarelli ha proposto un articolo 42-bis, del seguente tenore:

« Ai consorzi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 e dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere ai consorzi di cui al precedente articolo, in conto dei contributi statali previsti dalla presente legge, una anticipazione che non potrà superare le lire 20 mila per ogni proprietario consorziato che per le condizioni patrimoniali e di reddito abbia titolo ai benefici di cui al punto 1°, lettera a), dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Le somme anticipate verranno trattenute al proprietario interessato all'atto del pagamento del contributo diretto in capitale o sulla prima rata del contributo trentennale.

Il consorzio e tutti i proprietari che esso rappresenta sono solidalmente responsabili verso lo Stato del rimborso delle anticipazioni concesse, qualora nei confronti di qualche proprietario non avesse corso la concessione del contributo ».

Prego l'onorevole Bosco Lucarelli di illustrare il suo emendamento.

BOSCO LUCARELLI. Questo emendamento si ricollega al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che all'articolo 11 dice: « I consorzi edilizi, di cui al precedente articolo 7, possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni sul contributo spettante ai proprietari per i lavori di riparazione o di ricostruzione, fino alla concorrenza di un terzo del medesimo, in base ai piani approvati dal Ministero.

Le anticipazioni possono essere somministrate in ragione del venti per cento all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori ».

Evidentemente lo scopo di questa disposizione è quello di aiutare i piccolissimi danneggiati, i quali, riuniti in consorzio, non avrebbero la possibilità di anticipare le spese neanche della progettazione, ed è per questo scopo evidente che sono previste sia questa disposizione dell'articolo 11, sia quella seguente dell'articolo 12 nello stesso succitato decreto legislativo n. 261. La parte nuova dell'articolo aggiuntivo è la garanzia solidale dei consorziati.

ROCCHETTI. In fondo sarebbe la legge del consorzio.

COLASANTO. Faccio rilevare all'onorevole Rocchetti che nel consorzio e nelle cooperative ciascuno è obbligato a rispondere per le quote che ha versato, non per quelle che non ha versato. Qui invece stabiliremmo una responsabilità, una obbligazione di cui uno dei consorziati può non saper nulla.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io sono contrario all'emendamento perché la prima parte dell'articolo aggiuntivo è superflua, in quanto è chiaro che ai consorzi di cui al disegno di legge in esame si applicano anche le disposizioni previste dagli articoli delle leggi precedenti. Per quel che si riferisce invece alla eventuale innovazione, io sono nettamente contrario, per un duplice pericolo che nasce da questo emendamento. Innanzi tutto questa anticipazione indiscriminata che viene data, tramite il consorzio, dovrebbe servire eventualmente ad approntare le spese necessarie per la preparazione della pratica. Però, quando andiamo a porre in questa legge un onere che va *ope legis* a carico di tutti gli appartenenti al consorzio, sostanzialmente veniamo a rendere arbitri i dirigenti del consorzio in rapporto a queste eventuali spese anticipate dallo Stato. E, anche se la pratica non sarà realizzata o non sarà seguita dalla effettiva costruzione, ci troveremo sempre di fronte ad un obbligo cui dovranno corrispondere i pagamenti da parte dei singoli consorziati.

Tutto questo mi sembra molto pericoloso, soprattutto per i piccoli i quali, nel momento in cui dovranno riscuotere dopo la ricostruzione e in rapporto a quello che hanno costruito o ricostruito, o comunque alle riparazioni che sono state fatte, si troveranno di fronte ad una decurtazione per somme che saranno servite per un determinato fine o per un altro fine. Io penso che quando sorge il consorzio, esso deve avere una capacità per far fronte a quelle che sono le spese e le funzioni del consorzio stesso mediante i contri-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

buti degli aderenti, così da avere la possibilità del disbrigo delle pratiche.

Per questo complesso di ragioni, esprimo parere contrario.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli, perché nella sua parte innovativa l'articolo è contro il sistema della legge e presenta i pericoli prospettati dal relatore.

ROCCHETTI. Noi non dobbiamo avere tanta sfiducia nel potere associativo dei sinistrati, perché se i sinistrati si riuniscono in base a una determinata legge, non c'è niente di strano che possano mettere insieme un capitale.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per dare la possibilità ai burocrati delle associazioni di vivere alle spalle dei sinistrati.

ROCCHETTI. Noi sappiamo che in moltissimi comuni non c'è nessuna possibilità di avviare le pratiche, perché c'è tanta povertà che non si riesce a raccogliere i mezzi neppure per fare un progetto. Cominciamo, quindi, col dare a questa gente qualche anticipazione. Perché vogliamo pretendere che questi denari li mettano fuori i sinistrati quando non li hanno? Si osserva che poi verranno a prendere di meno. Io rispondo che non prenderanno di meno, perché si concede ai consorzi un aumento dello 0,25 appunto per favorire la riunione in consorzi. Che cosa è questo 0,25?

Qualche cosa perché i consorzi possano fare le spese in comune. E allora che cosa c'è di strano che oltre questa percentuale di maggiorazione si dia un piccolo acconto? In seguito se lo troveranno in meno su quello che è stato dato in più. Mi pare che si consideri in maniera piuttosto ostile il fenomeno associativo dei sinistrati. Non dobbiamo dimenticare il fatto che la potenza del numero e della riunione, è un fattore dal punto di vista sociale che in ogni caso non va sottovalutato.

Perciò esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Anche per la solidarietà?

ROCCHETTI. È la legge del consorzio. È naturale che se l'anticipazione è presa da uno, si ripartirà su tutti. Lo Stato deve essere garantito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 42-bis dell'onorevole Bosco Lucarelli. Il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari ad esso.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 43:

Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana.

« Per i danni ai beni previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4 verificatisi nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente quindici.

L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto.

A domanda degli interessati, può essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino può essere consentito anche nel luogo dove il bene è stato distrutto.

Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del 2° comma dell'articolo 38 e dell'articolo 39 della presente legge.

Gli indennizzi ed i contributi per i danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo vengono corrisposti in unica soluzione, se l'importo non supera lire 2.000.000; in 6 semestralità, se supera lire 2.000.000 e non lire 5.000.000; in 10 semestralità, se supera lire 5.000.000 e non lire 10.000.000; in 20 semestralità, se supera lire 25.000.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori già sottoposti alla sovranità italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno abbiano perduto o perdano la cittadinanza o la nazionalità italiana senza concorso di volontà propria ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Sul primo comma, gradirei che il trattamento da contemplare per i sinistrati giuliani e del Territorio Libero di Trieste fosse parificato a quello di favore che il punto 5 della risoluzione approvata dall'Assemblea prescrive per le zone del Mezzogiorno. Infatti i triestini non

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

hanno avuto acconti erogati dalla repubblica di Salò, e gli utili di congiuntura post-armistizio sono stati ricevuti soltanto con l'occupazione litina.

PRESIDENTE. Potremmo approvare l'articolo rinviando ogni deliberazione circa le parole: « moltiplicato per il coefficiente 15 ».

LUPIS. Ma nel primo comma sono compresi anche gli altri sinistrati appartenenti ai territori già sottoposti alla sovranità italiana. Questa riserva di modifica suggerita dall'onorevole Basile si estende anche agli altri territori?

BASILE, Relatore di minoranza. Certo.

PRESIDENTE. Vi sarebbe un'altra riserva da fare, perché nel primo comma dell'articolo 43 si parla dei prezzi vigenti al 30 giugno 1943. Questo criterio di riferimento deriva dall'articolo 22, che parla di quel famoso coefficiente 5. Ora l'articolo 24 non l'abbiamo approvato e si riferisce a questa data del 30 giugno 1943. Faccio presente che nel sistema del diritto positivo il danno viene risarcito secondo lo stato delle cose al momento in cui il danno stesso si è sopportato. Perciò anche su questo punto si intende che, approvando la formulazione dell'articolo, dobbiamo riservarci di ritornare ad esaminare il detto aspetto finanziario come da accordi già presi.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Io proporrei di rinviare l'esame di tutto l'articolo, perché anche negli altri commi si parla di pagamenti e di percentuali, in stretto collegamento con gli articoli 22, 23 e 24 la cui formulazione è stata rinviata a dopo le dichiarazioni del Ministro del tesoro.

ZACCAGNINI. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe rinviare l'esame dell'articolo 43.

(Così resta stabilito).

Vi è poi un articolo 43-bis proposto dall'onorevole Lupis, che dice:

« Per i danni di qualunque specie subiti da cittadini italiani nei territori coloniali già sottoposti alla sovranità italiana, nonché fuori del territorio nazionale — considerato tale territorio all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge — su istruttorie tecnico-amministrative degli uffici centrali del Ministero del tesoro, provvede a deliberare a maggioranza di voti sulle richieste di indennizzo e di contributi in diritto e merito un'apposita commissione funzionante presso il Ministero del tesoro composta di un magistrato di grado

non inferiore a consigliere di Corte di cassazione che la presiede e di due altri magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, da designarsi dal Ministero di grazia e giustizia; di quattro funzionari del cessando Ministero dell'Africa italiana di cui due funzionari del ruolo di governo e gli altri due funzionari dei ruoli tecnici coloniali (uno del ruolo degli ingegneri-architetti e l'altro del ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali o del ruolo degli ispettori agrari), da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

È in facoltà del Ministero del tesoro di istituire più commissioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo ».

Questo articolo aggiuntivo non è assorbito dalle disposizioni che abbiamo già introdotto nel disegno di legge?

LUPIS. Secondo me non è assorbito, perché bisogna istituire una commissione speciale se la competenza per i territori già sottoposti alla sovranità italiana non appartiene più alla Intendenza di finanza.

PRESIDENTE. Abbiamo già stabilito la commissione centrale a Roma.

STUANI. Si era discusso sulla costituzione di questa prima commissione centrale. Però poi nacque la questione di dare la possibilità di una seconda istanza anche a questi cittadini.

PRESIDENTE. Ci siamo riservati in proposito, dando mandato agli onorevoli Cavallari, Rocchetti e Riccio di presentare le loro conclusioni. Quando queste ci saranno presentate, esamineremo anche l'emendamento Lupis. Con la occasione, preghiamo i colleghi Cavallari, Rocchetti e Riccio di formulare al più presto una proposta concreta.

Vi è poi l'articolo aggiuntivo 43-ter dell'onorevole Lupis, che dice:

« Il Ministero del tesoro notifica all'interessato la decisione della predetta commissione deliberante, comunicandone la parte di-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

spositiva della stessa, che, una volta divenuta definitiva, si rende esecutiva per cui i competenti uffici del Ministero del tesoro provvedono al pagamento a norma dei successivi articoli 27 e 28 della presente legge.

Avverso alla decisione della commissione di cui al precedente comma, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso al Ministro del tesoro il quale provvede in via definitiva, sentiti gli uffici tecnici erariali ed il parere della commissione tecnica-amministrativa centrale—di cui al precedente articolo 19 ».

Esso ha riferimento alla stessa materia, perciò resterà anche esso da esaminare.

STUANI. Le difficoltà relative alla formulazione di questo articolo sono sorte dalla necessità di trovare un secondo grado alla commissione speciale che dovrebbe essere costituita. Secondo la proposta Borioni, avrebbero dovuto essere costituite delle sottocommissioni per degli specifici incarichi a seconda della materia. Io domando se, per non creare una macchina mastodontica, la commissione alla quale viene demandato l'incarico di risolvere il problema di una data materia, non potrebbe costituire il primo giudizio, mentre la commissione plenaria potrebbe essere l'organo di secondo grado.

PRESIDENTE. Se ella ha delle proposte da presentare, può aggregarsi ai colleghi Cavallari, Riccio e Rocchetti.

Ad ogni modo rimane inteso che i due articoli aggiuntivi 43-bis e 43-ter dell'onorevole Lupis verranno esaminati insieme con le proposte concrete che presenteranno i suddetti colleghi, i quali esamineranno naturalmente anche questi due articoli.

Passiamo all'articolo 44:

Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero.

« Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purché il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'Ente abbia in Italia la sua sede.

Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'articolo 22.

Nel caso di concessione di contributo, essa è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, può tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

« Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 ».

Ricordo che ci riservammo di esaminare il quinto comma dell'articolo 3 e l'ultimo comma dell'articolo 18 in relazione a questo articolo 44.

Il quinto comma dell'articolo 3 dice:

« Per i territori dell'Africa, già sottoposti alla sovranità italiana, non sono considerati fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici, di cui al presente articolo, quando si siano verificate successivamente alla data di entrata in vigore del trattato di pace ».

Se ben ricordo questo comma fu soppresso nell'articolo 3 perché si riteneva di dover fare a meno di quella disposizione.

L'ultimo comma dell'articolo 18 dice:

« Per i danni ai mobili subiti dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri all'estero e per causa di servizio previsti dalla legge 20 novembre 1941, n. 1432, il parere, in ordine all'ammissione dell'indennizzo, e sulla base di commisurazione dello stesso è fornito dalla Commissione costituita ai sensi della legge stessa ».

Anche quest'ultimo comma fu soppresso. Quindi rimane la norma sostanziale di cui all'articolo 44. Non ci sono emendamenti.

BOSCO LUCARELLI. Al primo comma, invece, che « della legge stessa », bisognerebbe dire « della presente legge ».

PRESIDENTE. Siccome è detto poco prima: « della presente legge », si intende che ci si riferisce alla presente legge.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Resta consacrato a verbale che « la stessa legge » si riferisce alla presente legge.

ZACCAGNINI. Qui si prevede, giustamente secondo me, che il cittadino che ha avuto dei danni all'estero possa ripristinare il proprio bene in Italia, anche adibendolo ad attività diversa da quella che esercitava all'estero. Non so se sia il caso di contemplare l'ipotesi che il danneggiato possa tra-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

sferire questo suo diritto ad altri a mezzo di cessione.

PRESIDENTE. La cessione è un principio già introdotto nel disegno di legge all'articolo 6, quindi, evidentemente, anche in questo caso è applicabile. Il cessionario acquista un bene con tutti i diritti inerenti, oppure acquista una aspettativa.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Difatti l'articolo 6 dice: « a qualsiasi titolo ».

PRESIDENTE. Ad ogni modo questo opportuno chiarimento chiesto dall'onorevole Zaccagnini rimane consacrato agli atti.

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 44 nel testo sopra letto.

(È approvata).

Passiamo al Capo II. Disposizioni comuni e finali. Articolo 45:

Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati.

« Sui beni riparati o ricostruiti permangono o rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso.

La ricostruzione in luogo diverso può non essere ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto ».

Non vi sono emendamenti. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione nella formulazione che ho letta.

(È approvato).

Do, quindi, lettura dell'articolo 46:

Contributo per beni già ripristinati.

« A coloro che, senza autorizzazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ripristinato il bene danneggiato o distrutto è concesso un contributo pari al 40 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.

Qualora l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'articolo 11, il relativo importo viene detratto dalla som-

ma spettante a norma del comma precedente.

Il Ministero del tesoro provvede d'ufficio alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge a favore di persone fisiche o giuridiche i cui beni danneggiati o distrutti per fatto di guerra siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato stesso o per suo conto.

Provvede altresì alla liquidazione d'ufficio nei casi in cui il ripristino sia avvenuto direttamente da parte di Enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno stabilite entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente ed il contributo liquidato ove non vi provvedano già le disposizioni vigenti ».

Sul primo comma vi è un emendamento dell'onorevole Basile che dice:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« A coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ripristinato il bene danneggiato o distrutto è corrisposto il contributo stabilito nei capi precedenti, purché sia stata presentata denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino e purché siano fornite le prove della entità del danno subito e della ricostruzione effettuata. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa di ripristino secondo i prezzi del momento, in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge ».

Ma prima di questo emendamento occorre tener presente la deliberazione dell'Assemblea espressa nel punto 7° dello schema di risoluzione, approvata nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 1952, che dice:

« 7°) riferimento della disposizione del primo comma dell'articolo 46 agli « immobili » ricostruiti senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione di legge, ed elevazione al 50 per cento del contributo da corrispondersi; ».

Quindi occorre modificare la dizione dell'articolo 46 del testo della Commissione con la deliberazione di cui sopra.

In base ad essa, non credo che possa essere preso in esame l'emendamento dell'ono-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

revoles Basile, che, pertanto, dichiaro decaduto.

STUANI. Lo stesso dovrebbe dirsi per l'emendamento degli onorevoli Capalozza e Cavallari.

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Capalozza e Cavallari dice:

« Al primo comma, sostituire il primo periodo col seguente:

« A coloro che prima della entrata in vigore della presente legge abbiano, comunque, ripristinato il bene danneggiato o distrutto e concesso il contributo stabilito nei capi precedenti purché gli interessati ne facciano richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Per la stessa ragione anche questo emendamento deve essere inteso decaduto.

Ora è ben chiaro che questa disposizione dell'articolo 46 non ha riferimento a tutti i beni, perché non c'è bisogno di alcuna autorizzazione per il ripristino di tutti i beni; ma essa è richiesta soltanto, e solo in alcuni casi, per gli immobili. Nell'atto di formulare la risoluzione dell'Assemblea, a seguito di un emendamento proposto dall'onorevole Colitto, si intese esplicitamente riferire la disposizione dell'articolo 46 al caso in cui fosse richiesta l'autorizzazione e ai casi in cui era stabilita l'autorizzazione.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Ma l'articolo 46 dovrebbe essere sempre modificato, perché la risoluzione dell'Assemblea parla del 50 per cento, mentre l'articolo 46 parla del 40 per cento.

PRESIDENTE. Appunto ho detto che dobbiamo mettere in relazione il primo comma dell'articolo 46 con la risoluzione dell'Assemblea.

Innanzitutto nel titolo, con riferimento al primo comma, non si dovrebbe parlare di « Contributi per beni già ripristinati ». Però, prego gli onorevoli colleghi di notare che negli altri commi del medesimo articolo 46 sono previste delle disposizioni di carattere diverso, poiché in essi si parla anche di beni ripristinati. Si veda il comma terzo. Perciò il titolo deve essere lasciato immutato.

Passiamo all'esame del primo comma. Dopo le parole « coloro che senza autorizzazione », bisogna aggiungere: « quando la medesima era richiesta da particolari disposizioni di legge ». Però, poiché nel rigo successivo continua: « della presente legge », nell'inciso togliamo: « di legge ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La parola: « hanno », potrebbe essere posta avanti a: « prima dell'entrata in vigore... ».

PRESIDENTE. Bisognerebbe poi dire: hanno ripristinato non « il bene », ma « l'immobile ». Dopo la parola « distrutto », bisogna mettere una virgola; modificare poi « 40 per cento » in « 50 per cento ». Perciò il comma viene così modificato:

« A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolari disposizioni, hanno, prima della entrata in vigore della presente legge, ripristinato l'immobile danneggiato o distrutto, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito... ».

Tutto il resto rimane uguale.

Passiamo agli altri commi sui quali non ci sono emendamenti.

BOSCO LUCARELLI. Era previsto quale trattamento avranno gli altri beni se erano stati ripristinati?

PRESIDENTE. Il cento per cento di quello stabilito nei capi precedenti del disegno di legge.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non è certo, potrebbero anche non avere niente. Si potrebbe ritenere che l'aver parlato di « immobili » sia stato solo a titolo indicativo, riservando il trattamento particolare a tutti i beni già ripristinati. Come si potrebbe anche pensare che, avendo parlato espressamente di « immobili », si siano voluti escludere dal trattamento speciale tutti gli altri beni.

PRESIDENTE. Gli altri beni sono ammessi ai benefici del disegno di legge. Quando si dice che per gli immobili ricostruiti si dà il 50 per cento se sono stati ricostruiti senza autorizzazione, è chiaro che per gli altri beni non è stabilito questo. Chi ha ripristinato e ha presentato la domanda per avere il contributo, deve ottenerlo. Se dimostrerà di avere già ripristinato, deve avere il contributo stabilito dal disegno di legge in esame.

ROCCHETTI. Può essere anche il contrario.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Credo che bisognerà chiarire il concetto perché si potrebbe pensare che si tratti di una disposizione di favore limitata agli immobili.

PRESIDENTE. Invece è una disposizione restrittiva.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma poiché la norma, secondo la formulazione originaria, del testo della Commissione, si riferiva a tutti i beni, concedendo il 40

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

per cento e superando così per essi la sanzione già predisposta nel testo ministeriale che negava il contributo, se noi sostituiamo a « beni », « immobili », si potrebbe pensare che il superamento avviene soltanto per gli immobili, e che quindi la disposizione è limitata agli immobili. Se vogliamo, quindi, stabilire che il 50 per cento si dà agli immobili e che invece agli altri beni debbono essere applicate regolarmente le altre norme del disegno di legge, ciò deve essere detto chiaramente.

ROCCHETTI. È indubbio che questa espressione è stata formulata dall'Assemblea senza un appropriato esame. Si è parlato di « immobili » perché si è ritenuto che si trattasse soltanto di immobili. Però, certamente, fare un trattamento di sfavore agli immobili, non è giusto. Se si vuole fare un trattamento di rigore agli immobili, non può non essere fatto anche agli altri beni.

D'altra parte, se lasciamo la questione sospesa, senza nulla contemplare su quello che accade per gli altri beni, si può interpretare che questa non è una limitazione fatta agli immobili per alcune considerazioni, ma è un favore fatto ai medesimi, che non si estende agli altri beni ai quali, se non è stata rispettata la regola che richiedeva l'autorizzazione, non spetta niente.

Io perciò tornerò al testo ampio della legge, lasciando « il bene » invece di « l'immobile ».

PRESIDENTE. Ma abbiamo la precisa risoluzione della Assemblea al riguardo.

ROCCHETTI. La risoluzione dell'Assemblea ci impone di dare il 50 per cento agli immobili, ma nulla ci vieta di dare il 50 per cento anche agli altri beni.

PRESIDENTE. Per il primo comma, così come l'abbiamo formulato, deve rimanere la disposizione secondo l'espressione letterale della risoluzione della Camera. Ora si tratta di vedere se è opportuno aggiungere un comma il quale dica che anche per tutti gli altri beni ripristinati si applica la medesima disposizione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ho sostenuto nel mio precedente intervento la stessa affermazione dell'onorevole Rocchetti, che cioè la parola « immobili » non era stata usata propriamente nella risoluzione, e che forse si riferiva a ogni bene. Ho aggiunto che forse era stata messa a titolo indicativo e non a titolo tassativo. Quindi la mia idea in un primo momento era la stessa dell'onorevole Rocchetti, di lasciare cioè la parola « beni ». Ho detto poi che se si voleva

fare un trattamento diverso, cioè dare il 50 per cento agli immobili e l'intero agli altri beni, si doveva dire chiaramente.

Per superare tutti i vari argomenti, forse la proposta più pratica è quella di mettere la parola « beni » al posto di « immobili », in modo da lasciare lo stesso trattamento sia agli immobili, sia agli altri beni, in quanto non sarebbe giusto fare un trattamento di sfavore agli immobili e un trattamento di favore ai beni diversi dagli immobili.

Sono convinto che in questo modo aderiamo anche alla deliberazione della Camera.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Dichiaro di essere favorevole alla tesi dell'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. Se noi sostituiamo all'espressione « immobili » contenuta nella risoluzione della Camera, la parola « beni », cadiamo nell'equivoco che per i beni occorre una speciale autorizzazione, il che non risponde alla realtà. Io sarei propenso a lasciare la disposizione del primo comma come è stata formulata, secondo la risoluzione della Assemblea, ed aggiungere un comma che dica: « Per tutti gli altri beni ripristinati o ricostruiti, si applicano le disposizioni della presente legge ». E ciò corrisponde alla reale intenzione della Assemblea. La limitazione è stata fatta solo per gli immobili, quando occorre una speciale autorizzazione. Perciò, al di fuori di questa eccezione, rivivono le disposizioni del disegno di legge, e cioè il contributo stabilito da esso.

ZACCAGNINI. Concordo col parere del Presidente. Solo ritengo che si potrebbe utilizzare uno dei due emendamenti, quello dell'onorevole Basile, o quello dell'onorevole Capalozza, i quali sostanzialmente pongono la norma generale del ripristino al cento per cento. Potremmo far seguire ad uno di questi emendamenti la norma relativa agli immobili ricostruiti senza autorizzazione.

PRESIDENTE. La limitazione che l'Assemblea ha voluto portare alle disposizioni di questo disegno di legge è soltanto in riferimento al caso di un immobile che sia stato ricostruito senza autorizzazione; quindi sarebbe forse il caso di introdurre quel comma che io ho detto, che salverebbe tutto, in quanto si avrà nella legge stessa l'interpretazione di fronte al giusto dubbio che è stato prospettato.

La proposta più pratica è di mettere un semplicissimo comma aggiuntivo: « Per tutti gli altri beni ripristinati o ricostruiti si applicano le disposizioni della presente legge ». Nelle altre disposizioni della legge,

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

per essere precisi, abbiamo detto: « ripristinati, riparati e ricostruiti ». Quindi mettiamo anche « riparati ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. L'articolo 46 per nessuna categoria prevedeva il 100 per cento. Come mai l'Assemblea avrebbe inteso contemplare il cento per cento per gli altri beni, includendo la limitazione del 50 per cento per gli immobili?

PRESIDENTE. Ma per il cento per cento si intende il cento per cento del contributo stabilito dal disegno di legge in esame.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non può essere così, perché, ove l'Assemblea avesse avuto intenzione di esprimere questo concetto, lo avrebbe espresso chiaramente, in quanto era così ovviamente innovatore che non poteva sottintendersi.

In conclusione, io mi rimetto alla formulazione di un articolo che mantenga fermo questo principio, su cui non può cadere dubbio, che gli altri beni devono essere esclusi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io sosterrò ancora una idea che è stata già affermata prima dall'onorevole Rocchetti, e su cui io sono ritornato. Effettivamente nella discussione generale ci siamo riferiti sempre a questi beni che erano stati ripristinati senza autorizzazione, quando l'autorizzazione era necessaria, e abbiamo sempre detto che spettava un minor contributo, in quanto c'era stata una evasione della legge. La discussione si è svolta soltanto in rapporto al *quantum*, se cioè si dovesse dare il tutto, il 60 per cento o il 50 per cento; ma non c'è mai stata discussione circa l'oggetto. Mi pare che effettivamente l'Assemblea abbia usato la parola « immobili » a titolo indicativo, quindi la cosa migliore è lasciare « beni » invece di « immobili », riferendo il 50 per cento a tutti i beni. Così applichiamo il principio che la Camera ha voluto introdurre nel disegno di legge: che chi aveva ricostruito senza autorizzazione, dovesse avere qualcosa di meno di chi aveva ricostruito con l'autorizzazione, ma mettiamo sullo stesso piano tutti i beni.

ROCCHETTI. Credo che bisogna rifare la storia delle diverse disposizioni. Il Governo voleva intendere questo: a chi ha ricostruito senza autorizzazione, fosse richiesta questa o meno, dato che oggi è difficile procedere ad un controllo, si concede un determinato contributo.

Come è venuta a trasformarsi nel tempo questa norma? Si è venuto a introdurre un elemento di moralità e di lealtà da parte del-

l'Assemblea, di cui dobbiamo tener conto. La espressione « immobili » è stata evidentemente un errore dell'Assemblea, in quanto questa ha inteso adoperare la frase in maniera più corretta, nel senso che la sanzione di diminuzione può intervenire solo quando l'autorizzazione era richiesta. E questa sanzione deve essere generale, e dobbiamo ammetterla per tutti i beni nella legge.

Ora, a quali beni dobbiamo riferirci? La logica vuole che si parli di beni in genere, per la ragione che dobbiamo ritenere la frase della Camera erronea. Ad ogni modo, mettendo beni, noi includiamo gli immobili ai quali la Camera si è espressamente riferita; ma ciò non toglie che per gli altri beni non possiamo fare lo stesso trattamento degli immobili. Quindi basta che rispettiamo il concetto dell'Assemblea che questo trattamento si deve fare nel caso che l'autorizzazione non fosse stata richiesta, e che gli immobili devono avere questo trattamento; per il resto noi possiamo fare quello che riteniamo più opportuno. Perciò il miglior sistema è quello di lasciare l'espressione del testo.

Ciò posto, le conseguenze sono queste: che praticamente questa norma del 50 per cento si applicherà soltanto agli immobili, perché solo per gli immobili era imposta una particolare autorizzazione.

PRESIDENTE. Ma da una determinata data in poi.

ROCCHETTI. Naturalmente; finché non si è mossa la macchina della ricostruzione, non vi erano neppure norme per l'autorizzazione. D'altra parte l'Assemblea ha voluto interpretare così la norma proposta dal Governo. Perciò quando avremo messo l'espressione « beni », avremo rispettato il punto di vista del Governo, la deliberazione dell'Assemblea, il punto fissato per gli immobili e, per la volontà che marginalmente ci resta libera, possiamo fare l'equiparazione degli altri beni al trattamento usato per gli immobili.

PRESIDENTE. In conclusione, la dizione quale dovrebbe essere?

ROCCHETTI. « A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno ripristinato il bene danneggiato o distrutto... ».

PRESIDENTE. In caso di concessa autorizzazione, quale trattamento verrebbe fatto ai danneggiati?

ROCCHETTI. Verrebbe concesso per intero il contributo, perché deve intendersi che quando hanno chiesto l'autorizzazione, debbono avere quello che prevede il disegno di legge in esame.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. Dunque questa sarebbe l'interpretazione. Il relatore per la maggioranza è d'accordo?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Concordo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi la formulazione che pongo in votazione è la seguente:

« A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima della entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, è concesso un contributo pari al 50 per cento... ».

La restante parte dell'articolo rimane inalterata.

Pongo in votazione questa formulazione.

(È approvata).

Sugli altri commi non ci sono emendamenti.

STUANI. È stato proposto un articolo 46-bis da parte degli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille che è in contrasto col penultimo comma dell'articolo 46. Tale articolo 46-bis dice:

« I proprietari di fabbricati riparati d'ufficio potranno, su domanda, essere esentati completamente dal rimborso delle spese di riparazione quando concorrano a loro favore le seguenti circostanze di fatto:

a) che la casa sia destinata ad abitazione della famiglia del proprietario, il quale non disponga all'uopo di altri fabbricati idonei o sufficienti;

b) che la casa stessa sia composta di non più di quattro vani abitabili, oltre le appartenenze e i servizi;

c) che la famiglia del proprietario goda di un reddito complessivo inferiore a quello minimo stabilito per l'applicazione dell'imposta complementare sui redditi.

« Le domande relative, esenti da bollo, dovranno essere indirizzate al Ministro dei lavori pubblici che deciderà in merito con decreto non impugnabile, salvo che per violazione di legge o per eccesso di potere ».

Ovverosia con l'articolo 46-bis si vogliono esentare dal rimborso delle spese di riparazione coloro ai quali è stato ricostruito a spese dello Stato l'immobile che sia l'unica casa destinata ad abitazione della famiglia di loro proprietà. E la disposizione dell'articolo 40

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. È stata presentata alla Camera, da parte della onorevole Natali Ada, una proposta di legge (n. 1948) che regola in modo speciale questa questione. Per intelligenza degli onorevoli colleghi, ricordo che l'articolo 40 del decreto legislativo n. 261 dice che quando i proprietari di fabbricati distrutti si erano rivolti allo Stato affinché questi ricostruisse nel loro interesse i fabbricati, dovessero pagare i due terzi, mentre l'altro terzo rimaneva a carico dello Stato. È successo che i fabbricati in questione sono stati ricostruiti dal Genio civile con le proprie tariffe, e la nota delle spese è stata mandata all'Intendenza di finanza. Questa povera gente, che ha già avuto una prima volta la casa distrutta, si vedrebbe ora privata della propria abitazione, non potendo pagare queste note ingenti di spese. Se avesse fatto i lavori in proprio, in economia, avrebbe speso molto meno di quei due terzi richiesti dallo Stato. Da ciò la proposta della onorevole Natali, che si trova all'esame della Commissione di finanza, ed anche un'altra proposta di legge dell'onorevole Colitto, le quali propongono di regolare in maniera speciale questo rimborso. Una terza proposta è quella rappresentata dall'emendamento all'articolo 46 della stessa onorevole Natali, di cui sopra.

Dato che questa questione deve essere risolta, ed ha indubbiamente una portata di carattere finanziario, ritengo che il relativo esame dovrebbe essere rinviato insieme a quello di tutte le altre norme di contenuto finanziario come già stabilito.

PRESIDENTE. L'onorevole Stuani rileva che se noi approvassimo il penultimo comma dell'articolo 46, pregiudicheremmo la possibilità della modificazione che egli ha illustrato. Non condivido questa opinione, perché nell'ultimo comma dell'articolo 46 si prevede il caso in cui ci sia un rimborso, e la entità in cui sia ammissibile questo rimborso. Ma se noi, giudicando sull'emendamento aggiuntivo articolo 46-bis degli onorevoli Natali Ada ed altri con riferimento anche alla proposta della onorevole Natali Ada (n. 1948) regoleremo in seguito in maniera speciale questo rimborso, sia in misura maggiore o minore, non vi sarà nessuna attinenza tra il comma che ho letto e la disposizione che andremo ad adottare. Ad ogni modo questa precisazione rimane consacrata agli atti.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Nel primo comma dell'articolo 46 è detto che coloro i quali hanno ripristinato il bene, devono richiedere il contributo entro novanta giorni

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

dalla entrata in vigore della legge. Io proporrei di portare il termine a 180 giorni affinché i sinistrati abbiano un maggior lasso di tempo. Questa modificazione non porta né maggiore onere né altri inconvenienti.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero in proposito del relatore per la maggioranza e del rappresentante del Governo?

TROISI, Relatore per la maggioranza. Concordo.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Basile.

(È approvato).

Pertanto con questa modificazione e con le altre già accolte, pongo in votazione l'intero articolo 46, di cui do nuovamente lettura:

Contributo per beni già ripristinati.

« A coloro che senza autorizzazione quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.

Qualora l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'articolo 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.

Il Ministero del tesoro provvede d'ufficio alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge a favore di persone fisiche o giuridiche i cui beni danneggiati o distrutti per fatto di guerra siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato stesso o per suo conto.

Provvede altresì alla liquidazione d'ufficio nei casi in cui il ripristino sia avvenuto direttamente da parte di Enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno stabilite entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente ed il contributo liquidato ove non vi provvedano già le disposizioni vigenti ».

(È approvato).

ROCCHETTI. Vorrei far presente alla Commissione l'opportunità di uniformare tutti i termini di decadenza contemplati nel disegno in esame, e in sede di coordinamento di stabilire, se possibile, un termine unico per situazioni analoghe.

PRESIDENTE. Si potrebbe senz'altro procedere, in sede di coordinamento, alle modifiche suggerite dall'onorevole Rocchetti, qualora la Commissione non abbia nulla in contrario.

(La Commissione concorda).

Quanto all'articolo aggiuntivo 46-bis proposto dagli onorevoli Natali Ada ed altri, potrebbe rimanere stabilito il rinvio dell'esame a dopo le dichiarazioni del Ministro del tesoro.

(Così resta stabilito).

Passiamo all'articolo 47:

Stanziamenti in bilancio.

« Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro del tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero e per ogni esercizio finanziario, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi dei danni di guerra e delle rate dei contributi.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo ».

Ricordo, a proposito di detto articolo, la risoluzione approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 1952 che dice:

« La Camera...

delibera di confermare lo stanziamento minimo in bilancio di annui 30 miliardi, di cui all'articolo 47 del detto progetto e di deferire alla Commissione speciale la formulazione definitiva degli articoli... ».

Sullo stesso articolo 47 vi è il seguente emendamento dell'onorevole Lupis:

« Alla fine del primo comma, aggiungere: di cui uno stanziamento in apposito capitolo per un importo non inferiore alla somma di

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

un miliardo di lire esclusivamente da destinarsi agli indennizzi ed ai contributi di tali danni verificatisi nei territori coloniali già sottoposti alla sovranità italiana ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Poiché l'onorevole Lupis non è presente, faccio mio il suo emendamento.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che questo emendamento esorbiti dalla attuale costante prassi, perché altrimenti dovremmo adottare lo stesso trattamento per le altre categorie. Si potrebbe quindi trasformare l'emendamento in un voto della Commissione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non si può prevedere in questa legge la ripartizione degli oneri finanziari tra le varie categorie di danni.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Allora trasformiamo l'emendamento in un voto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Concordo.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Basile s'intende ritirato, con l'intesa che le finalità che esso persegue vengono auspiccate dalla Commissione.

La dizione del primo comma dovrebbe essere corretta. Invece di dire: « ...dei danni di guerra e delle rate dei contributi », bisogna dire: « ...dei danni di guerra e per la corresponsione delle rate di contributo ». Il pagamento si fa in contanti, quindi le rate di contributo si corrispondono all'istituto che le avrà già scontate al danneggiato.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma le rate di contributo sono una forma di risarcimento.

PRESIDENTE. Noi abbiamo ammesso la diversità tra indennizzo e contributo.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma anche i contributi sono una forma di pagamento dei danni di guerra.

PRESIDENTE. Non è pagamento in senso giuridico.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Mi pare che, usando la formula « 30 miliardi per i danni di guerra », sia compreso tutto.

PRESIDENTE. La mia formula è più esatta. Bisogna essere precisi, quando si tratta di contributi. Vi è una autorizzazione e non un pagamento. Tanto è vero che noi, per la seconda Giunta del CASAS, non abbiamo detto nella legge speciale « è autorizzata a pagare », bensì « è autorizzata a contrarre impegno ». In relazione alla legge sulla contabilità dello Stato, non si tratta di pagamento, ma di autorizzazione.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Non potremmo dire: « per il pagamento degli indennizzi e dei contributi »?

PRESIDENTE. Ella è penalista e sa che nella legislazione penale vi è la distinzione tra attenuante, diminvente, discriminante, ecc. Non si può confondere un termine con l'altro; bisogna essere precisi. E così è qui.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Dicendo « per l'indennizzo dei danni di guerra » e poi « per la corresponsione dei contributi », sembra che i contributi siano qualche cosa di diverso da un risarcimento di danni di guerra.

ROCCHETTI. Si potrebbe sopprimere « danni di guerra ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Effettivamente tali parole sono pleonastiche.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire: « per il pagamento degli indennizzi e per la corresponsione delle rate di contributo ».

Pongo in votazione tale nuova dizione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero articolo 47 con la modifica di cui sopra:

Stanziamenti in bilancio.

« Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro del tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero e per ogni esercizio finanziario, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48:

Accreditamento di fondi agli intendenti.

« Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 200 milioni di lire ciascuno.

Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 20 milioni, gli intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per la organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonché delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

Propongo un emendamento. Mi sembra insufficiente la cifra di 200 milioni di cui al primo comma e di 20 milioni di cui al secondo comma. Occorrerebbe aumentare tali limiti degli importi degli ordini di accreditamento, tanto più che ciò non implica alcun onere finanziario, trattandosi appunto di semplici accreditamenti per lo svolgimento del lavoro. Si deve tener conto che l'Intendenza di finanza è un ufficio provinciale. Per esempio, se noi consideriamo l'Intendenza di finanza di Chieti, dato che in provincia di Chieti su 150 comuni ve ne sono stati 52 totalmente distrutti, e non si possono emettere ordini di accreditamento per importo superiore ai 20 milioni, ne deriva che è giocoforza inviare ogni settimana dagli organi centrali un ordine di accreditamento. Io porterei i 200 milioni a 400 e i 20 milioni a 50.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo; anzi porterei le cifre rispettivamente a 500 milioni e a 50 milioni.

PRESIDENTE. Infatti, dopo aver tanto penato per ottenere una liquidazione da parte dei sinistrati, al momento della esazione essi potrebbero sentirsi rispondere: I fondi devono venire da Roma e non ci sono per ora, perché le anticipazioni fatte sono esigue.

Se la commissione si dovrà suddividere in sottocommissioni, i 20 milioni non servono a nulla. E così si ritarda la liquidazione dei danni di guerra.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Del resto sono denari dati all'Amministrazione statale!

PRESIDENTE. Per l'esattezza, non sono nemmeno denari, ma sono lettere di accreditamento.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Quindi si tratta di accreditamenti ad organi statali, per i quali ci sono tutti i controlli. Non capisco perché ci debba essere questa ristrettezza. Io, ripeto, propongo rispettivamente per i limiti di cui al primo e secondo comma 500 milioni e 50 milioni.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Quanto al secondo comma, non vedo come possa avere influenza la cifra sul funzionamento della commissione.

PRESIDENTE. I componenti la commissione, che giungono al capoluogo di provincia dai paesi più lontani, è necessario che ogni mese oppure ogni quindici giorni abbiano il rimborso di quello che hanno speso. Con la csiguità degli accreditamenti, lo avrebbero in ritardo.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io sono d'accordo nell'elevare le cifre secondo la misura suggerita dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aumento del limite di cui al primo comma da 200 milioni a 500 milioni come proposto dall'onorevole Sansone.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'aumento dei limiti di importo degli ordini di accreditamento, di cui al primo e secondo comma, rispettivamente da 200 e 20 milioni a 400 e 40 milioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 48 con queste modificazioni, di cui do nuovamente lettura:

Accreditamento di fondi agli intendenti.

« Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno.

Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per la organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonché delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49:

Scarico parziale e finale della contabilità.

« Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, quando la regolarità dei rendiconti non può essere documentata in ogni loro parte secondo le richieste della Corte dei conti, possono essere emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non giustificate gli atti sono rimessi al procuratore generale presso la Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.

Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti, la Corte pronunzia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato e ciò senza pregiudizio del procedimento di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

Delle decisioni della Corte è data notizia alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro ».

Non è stato presentato alcun emendamento a questo articolo. Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la formulazione che ho letto.

(*E approvata*).

Passiamo all'articolo 50:

Mutui.

« Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda alla Intendenza di finanza, che la trasmette all'Istituto di credito prescelto dall'interessato ».

Gli onorevoli Grilli e Cavallari hanno proposto il seguente emendamento:

« *Aggiungere in fine:* che dovrà erogare l'importo mutuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda ».

Né l'onorevole Grilli né l'onorevole Cavallari sono presenti.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Faccio mio l'emendamento. Con questo si chiede che l'importo mutuato debba essere erogato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Ritengo che possa essere accolto, perché ha lo scopo di accelerare le ricostruzioni. Se l'istituto accetta di scontare il mutuo, deve pagare nei sessanta giorni. Accettata l'operazione, perché colui che deve beneficiarne deve attendere uno e qualche volta due anni? Potrei tuttavia accettare qualche *sub-emendamento*.

PRESIDENTE. Ma qui non è detto entro 60 giorni dall'accettazione, bensì dalla domanda.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io sostituirei « accettazione » a « domanda » e allungherei il termine a « novanta giorni ».

CHIEFFI. Credo che questo emendamento sia nocivo allo stesso interessato, perché è chiaro che non si può porre un limite alla banca per la erogazione del mutuo, altrimenti nessun istituto esaminerebbe più la possibilità del mutuo. D'altra parte le banche non istruiscono mai una pratica, se non hanno l'assenso formale. Quindi è esatta la formulazione dell'articolo, che la domanda deve essere presentata all'Intendenza di finanza e poi trasmessa alla banca, perché soltanto attraverso l'assenso dato dall'Intendenza di finan-

za l'istituto di credito si riserva la possibilità di concedere il mutuo.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Non ritiro l'emendamento, ma mi rimetto alla maggioranza.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io sono contrario a stabilire vincoli all'attività bancaria. Dobbiamo tener presente che questa implica un certo rischio, quindi non bisogna vincolare chi questo rischio corre.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io sono contrario per un principio di massima, che si inserisce nel rilievo di natura pratica dell'onorevole Chieffi. Non mi pare che la legge possa dettare norme che disciplinino la normale pratica dei mutui.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Per dichiarazione di voto. Voto contro l'emendamento dell'onorevole Sansone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Grilli e Cavallari, fatto proprio dall'onorevole Sansone.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo della Commissione:

Mutui.

« Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda alla Intendenza di finanza, che la trasmette all'Istituto di credito prescelto dall'interessato ».

(*E approvato*).

BOSCO LUCARELLI. Ricordo che in Assemblea l'onorevole Colitto presentò un emendamento aggiuntivo alla risoluzione, con cui si chiedevano dei provvedimenti speciali per la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).

PRESIDENTE. Questo emendamento non è stato presentato. Però vi è una serie di emendamenti agli articoli che seguiranno, che riguardano proprio i lavori della seconda Giunta del C.A.S.A.S., che il relatore per la maggioranza onorevole Troisi intende proporre.

Passiamo pertanto all'articolo 51:

Enti autorizzati alla concessione del mutuo.

« A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli Enti e Istituti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonché la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli Enti e Istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli Enti e Istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Enti e Istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni compresa la Cassa depositi e prestiti ».

È stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Grilli e Cavallari:

« Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Il Ministero del tesoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino all'esercizio finanziario 1962-63, provvederà a corrispondere, ai vari istituti autorizzati a compiere le operazioni di mutuo, anticipazioni annualmente non inferiori nel loro complesso ai 20 miliardi di lire e con scadenza ventennale, per la concessione di mutui e sconti sull'ammontare dei contributi accordati a norma della presente legge per la ricostruzione e riparazione dei beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 ».

L'onorevole Troisi ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 51 del seguente tenore:

« Aggiungere un quarto comma così formulato:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del CASAS, per porla in grado di effettuare finanziamenti sull'ammontare dei contributi determinati a norma della presente legge, mutui della durata di trenta anni fino alla concorrenza di 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-53 e 1954-55 (in aggiunta a quanto già stabilito dalle vigenti disposizioni di legge) e fino alla concorrenza di 20 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammontare dei detti mutui per capitale e interessi ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Giacché ha riguardo a stanziamenti finanziari, propongo il rinvio dell'esame dell'emen-

damento presentato dall'onorevole Troisi, secondo la riserva generale già adottata dalla Commissione, a dopo la venuta del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. È evidente che sia questo emendamento, come l'emendamento degli onorevoli Grilli e Cavallari hanno un carattere finanziario. Sicché bisognerebbe rinviare l'esame relativo. Però domando alla Commissione se concorda nel voler approvare la formulazione dell'articolo 51 così come l'ho letta, salvo ad esaminare l'opportunità di accogliere i suddetti emendamenti aggiuntivi.

(La Commissione concorda).

Pongo in votazione l'articolo 51, con l'intesa che bisognerà poi discutere le proposte degli onorevoli Grilli e Cavallari e dell'onorevole Troisi. La votazione, quindi, non pregiudica in nulla le eventuali modificazioni aggiuntive da apportare all'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52:

Erogazione ed ammortamento del mutuo.

« I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Ente o Istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'Ente o l'Istituto per futuro collocamento delle cartelle.

« Per la riscossione delle semestralità gli Enti ed Istituti possono valersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previa convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Propongo la soppressione dell'ultimo comma, essendo ovvio che per le poche insolvenze che si presume possano verificarsi, gli enti finanziari non si indurranno a svolgere tutto quel

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

complesso di pratiche necessarie per addvenire alla stipulazione di convenzioni con i singoli esattori delle imposte dirette.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Però si tratta di una facoltà.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Sono favorevole all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 52 proposta dall'onorevole Troisi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 52 così come risulta dalla modifica approvata, e del quale do nuovamente lettura.

Erogazione ed ammortamento del mutuo.

« I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali; durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Ente o Istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'Ente o l'Istituto pel futuro collocamento delle cartelle ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 53:

Saggio di interesse dei mutui.

« I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreti del Ministro del tesoro.

In corrispondenza di mutui stipulati, gli Enti ed Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio ».

L'onorevole Troisi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Sostituire il secondo comma, con il seguente:

« In corrispondenza di mutui stipulati, gli Enti, gli Istituti e la seconda Giunta del Co-

mitato amministrativo soccorso ai senzateo possono emettere cartelle di pari saggio ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di un motivo di chiarezza.

PRESIDENTE. Perché si dice « di » mutui e non « dei » mutui ?

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Si può mettere « dei ».

PRESIDENTE. Siccome prima abbiamo detto « seconda Giunta del CASAS » qui si può porre la stessa dizione.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Troisi, come sopra modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53 emendato come sopra, di cui do lettura:

Saggio di interesse dei mutui.

« I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreti del Ministro del tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Enti, gli Istituti e la seconda Giunta CASAS possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 54:

Ipoteca a favore dell'Ente o Istituto mutuante.

« L'ipoteca a favore dell'Ente o Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, quando venga iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprietà anche in base ai documenti indicati nell'articolo 12 e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilità ancorché derivanti da procedure giudiziarie.

Se il bene appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto.

Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condominio che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condomino deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

relativa alle cose comuni dell'immobile è determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condomino, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi.

L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonché di fronte ai crediti privilegiati ».

Nel terzo comma si deve dire « condomino » e non « condominio ». È un errore evidente di stampa.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Debbo fare due proposte. Al primo comma propongo questo emendamento sostitutivo:

« *Sostituire le parole*: L'ipoteca a favore dell'Ente o Istituto è opponibile, *con le seguenti*: L'ipoteca a favore degli Enti finanziatori di cui al primo comma dell'articolo 51 è opponibile ».

All'ultimo comma sorge un problema giuridico di un certo rilievo per quanto riguarda la priorità delle garanzie. Bisogna porre tale comma in relazione con l'articolo 45 per quanto concerne i beni ripristinati. Per i beni ripristinati rivivono tutti i diritti reali che esistevano sul bene prima del danno.

PRESIDENTE. Noi già diciamo che l'ipoteca prende grado superiore. Caso mai la sua proposta potrebbe concretizzarsi in una dizione diversa da quella del testo della Commissione che dice: « L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonché di fronte ai crediti privilegiati ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe aggiungere: « anche di fronte a quelli risorgenti ai sensi dell'articolo 45 ».

PRESIDENTE. Se diciamo « quelli », il riferimento è fatto soltanto ai crediti privilegiati. Bisognerebbe dire « alle garanzie ».

Si vorrebbe insomma esprimere il concetto che l'ipoteca o il privilegio vanno avanti a quelli che vi erano prima.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. A me pare che già la dizione dell'articolo del testo della Commissione indichi una priorità assoluta, che non ha bisogno di specificazioni.

PRESIDENTE. L'ipoteca ha grado maggiore e il privilegio va innanzi anche alle ipoteche e privilegi dell'articolo 45.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che ogni specificazione turberebbe la interpretazione, che è chiarissima.

PRESIDENTE. Forse può essere sufficiente, ai fini interpretativi, il chiarimento

che rimane agli atti in dipendenza della discussione intervenuta.

(*La Commissione concorda*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Troisi al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 54 così emendato:

Ipoteca a favore dell'Ente o Istituto mutuante.

« L'ipoteca a favore degli Enti finanziatori di cui al primo comma dell'articolo 51 è opponibile a qualunque avente diritto, quando venga iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprietà anche in base ai documenti indicati nell'articolo 12 e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilità ancorché derivanti da procedure giudiziarie.

Se il bene appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto.

Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condomino deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa relativa alle cose comuni dell'immobile è determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condomino, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi.

L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonché di fronte ai crediti privilegiati ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 55:

Privilegi per mutui concernenti beni mobili.

« Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'Ente o Istituto è assistito da privilegio prevalente su ogni altro ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

Su questo articolo non è stato presentato alcun emendamento.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 56:

Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.

« È consentita la cessione dei contributi per le riparazioni o le ricostruzioni previste dalla presente legge a favore delle società ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

È altresì consentito lo sconto presso gli Enti o Istituti indicati nell'articolo 47 dei contributi di cui al comma precedente.

Gli Enti o Istituti medesimi sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi ».

L'onorevole Troisi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

« È altresì consentito lo sconto presso gli Enti finanziatori indicati nell'articolo 51, dei contributi di cui al comma precedente.

Gli Enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* È soltanto questione di forma. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione della dizione suddetta, proposta dall'onorevole Troisi, a quella del testo della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 56 così come risulta dalle modifiche apportate al secondo e terzo comma:

Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.

« È consentita la cessione dei contributi per le riparazioni o le ricostruzioni previste dalla presente legge a favore delle società ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

È altresì consentito lo sconto presso gli Enti finanziatori indicati nell'articolo 51 dei contributi di cui al comma precedente.

Gli Enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 57:

Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata.

« I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile né all'imposta generale sull'entrata ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 58:

Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari — Riduzione degli onorari notarili.

« La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i mutui e gli atti di cessione dei contributi a favore di società o imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di riparazione e di ricostruzione, nonché di istituti o di enti finanziatori dei medesimi, sono esenti dalle tasse di bollo, eccettuate le cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà ».

STUANI. Qui vi sono i miei due emendamenti, costituenti gli articoli aggiuntivi 39-bis e 39-ter, che riguardano le zone sismiche, e il cui esame era stato espressamente rinviato dalla Commissione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Sarebbero assorbiti dall'emendamento sulle zone sismiche presentato oggi dall'onorevole Rocchetti e approvato, costituente il nuovo articolo 38-bis.

PRESIDENTE. L'emendamento 39-bis dice:

« Nelle zone sismiche la concessione della esenzione dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte venticinquennali, di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è estesa ai pianterreni destinati a negozi, uf-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

fici, depositi, ecc., quando la ricostruzione comprenda almeno un piano sovrastante destinato ad abitazione e questa sia avvenuta entro il dicembre 1956 ».

L'emendamento 39-ter è così formulato:

« A tutte le unità immobiliari gravemente danneggiate, ivi compresi i terranei adibiti a negozi, uffici, depositi, ecc., che facciano parte di comparti edilizi semidistrutti o con distruzione completa o con un minimo del 50 per cento, è concessa la medesima esenzione di proprietà indivisa all'atto degli eventi bellici, sempre che la ricostruzione sia avvenuta entro il dicembre 1956 ».

STUANI. Questi due articoli avrebbero lo scopo di esenzione.

Non so se questo sia stato inserito nell'emendamento Rocchetti.

PRESIDENTE. Per tutti i fabbricati che vengono ricostruiti in base alla legge sulle ricostruzioni v'è la esenzione venticinquennale dell'imposta fabbricati insieme con altri provvedimenti di carattere tributario.

STUANI. I negozi sono esclusi nella legge 25 giugno 1949, n. 409. Estendiamo quindi la esenzione anche ai negozi, purché abbiano un piano al di sopra del pianoterra.

ROCCHETTI. Il concetto dell'onorevole Stuani è questo: siccome nelle zone sismiche non si possono costruire molti piani, ma soltanto un piano o al massimo due, ne viene di conseguenza che la proporzione che c'è tra la parte esentabile e quella non esentabile è troppo modesta.

PRESIDENTE. Ma questo suppone che l'articolo 33 della succitata legge n. 409 parli soltanto di abitazioni. E questo non è esatto.

STUANI. Parla appunto di abitazioni. Con l'emendamento 39-bis si vuole includere anche i negozi, perché si tratta di fabbricati d'altezza minima.

PRESIDENTE. Lei si riferisce all'esenzione dall'imposta fabbricati?

STUANI. Sì.

PRESIDENTE. E allora perché ne parla adesso? L'articolo 58 parla della tassa di registro. Caso mai dovrà parlarne a proposito dell'articolo 60, dove si tratta dell'imposta fabbricati.

Sull'articolo 58, pertanto, non vi sono emendamenti. Vi è però da proporre una modifica della massima importanza. Si dice: « ...nonché i mutui e gli atti di cessione dei contributi a favore di società o imprese... ». Noi abbiamo previsto le cessioni anche a fa-

vore di privati. È una grave lacuna, che ha dato luogo a rilievi da parte dell'ufficio del registro. Siccome abbiamo chiarito in maniera interpretativa la possibilità di cessione in favore di privati, dobbiamo dirlo, altrimenti gli uffici del registro e gli ispettori compartimentali continueranno a fare dei rilievi.

ROCCHETTI. Dal momento che abbiamo generalizzato, sarebbe il caso di non porre nessun dettaglio.

PRESIDENTE. Astrattamente considerata la cosa, è esatto. Ma quando abbiamo a che fare col procuratore del registro o con l'ispettore compartimentale, è bene specificare.

ROCCHETTI. Ma se ci dimentichiamo di qualche cosa, qualcuno finirà per pagare. Io porrei soltanto: « gli atti di cessione dei contributi ».

PRESIDENTE. È meglio specificare.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Temo che non si possa mai fare una elencazione sufficiente.

PRESIDENTE. L'unico rilievo, cui ha dato luogo questa disposizione, è la mancanza nell'articolo 58, primo comma, dell'indicazione degli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore dei privati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io direi: « ...gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi sono esenti... ». In questo modo indichiamo che tutti gli atti, comunque avvenuti, anche in rapporto a società che eseguono i lavori o in rapporto a privati, sono soggetti a esenzione.

PRESIDENTE. È esatto; ma l'interprete della legge potrebbe pensare che si è omessa questa dizione ritenendola superflua, nel senso che sussiste l'interpretazione limitativa, come era nel disegno di legge ministeriale. Invece noi vogliamo chiarire in modo esplicito. Ci troviamo di fronte ad uffici pubblici che, se non trovano la dizione nella legge, sollevano difficoltà.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Allora dovremmo inserire un comma aggiuntivo: « Sono esenti altresì gli atti di cessione di cui all'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Basterebbe dire: « A favore dei privati e di società o imprese... ». Cioè, se vogliamo includere espressamente un concetto nuovo, dobbiamo riferirci agli atti di cessione dell'articolo 6, che prescindono comunque dalle persone che abbiano avuto incidenza nell'esecuzione dei lavori o abbiano finanziato i lavori stessi. Quindi dovremmo fare un articolo aggiuntivo, e allora non ci sarebbe dubbio.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

ROCCHETTI. « Privati » non si capisce che cosa significhi.

PRESIDENTE. Ci sono anche dei contratti misti: cessione e appalto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Questo che ella ora indica è già compreso nell'articolo 58, del testo della Commissione, perché in tale articolo si parla di atti di cessione del contributo a favore di società o imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori, nonché degli istituti ed enti finanziatori.

L'unica esclusione che potrebbe sorgere è questa: l'atto di cessione a favore di un terzo mutuante, il quale comunque non abbia finanziato direttamente il lavoro o la cui attività non vada comunque ad incidere sulla esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Oppure un privato che non sia un'impresa. Quindi la dizione più generale è quella suggerita dall'onorevole Rocchetti: sostituire la dizione « nonché i mutui e gli atti di cessione dei contributi a favore di società o imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di riparazione e di ricostruzione, nonché di istituti e di enti finanziatori dei medesimi », con la seguente: « nonché i mutui e gli atti di cessione dei contributi e degli indennizzi, a favore di chiunque stipulati ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Sempre nel primo comma dell'articolo 58 dove è detto: « sono esenti dalle tasse di bollo, eccettuate le cambiali », bisognerebbe dire: « sono esenti dalle tasse di bollo, eccettuate per le cambiali ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Meglio: « ad eccezione di quelle sulle cambiali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Riccio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 58 con le modificazioni apportate, di cui do lettura:

Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari — Riduzione degli onorari notarili.

« La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono

esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà ».

(È approvato).

L'onorevole Riccio ha presentato il seguente articolo 56-bis:

« Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purché l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non credo di dovere fare un'ampia illustrazione di questo emendamento, dato il carattere civilistico. Qui abbiamo un gruppo di norme finali, che si riferiscono a tutta la legge. Abbiamo delle norme relative agli immobili, poi delle norme relative alle aziende, poi passiamo alle esenzioni fiscali.

PRESIDENTE. Siccome qui parliamo di privilegi per la parte finanziaria, non dovremmo inserire prima il suo emendamento?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Potrebbe diventare un articolo 44-bis.

PRESIDENTE. Mi sembra la sede più opportuna; però non sotto il titolo precedente, ma sotto il capo III, concernente le disposizioni comuni e finali.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il mio emendamento non fa che richiamarsi a quella che è la disposizione del codice civile e riportarla nella legge, ad evitare che si possa ritenere possibile la disintegrazione dell'azienda, che costituisce una universalità di beni. Ma è una norma interpretativa agli effetti della legge.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io sono d'accordo.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Anche io sono d'accordo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. D'accordo anche il Governo.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio che ho letto.

(È approvato).

Esso costituirà un articolo aggiuntivo e prenderà il numero 44-bis, sotto il capo III.

Passiamo all'articolo 59:

Estensione delle leggi sul credito fondiario.

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli Enti ed Istituti mutuanti possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario ».

L'onorevole Troisi ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: gli Enti ed Istituti mutuanti possano usufruire, con le altre: gli Enti finanziatori indicati all'articolo 51 possano usufruire ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione la formulazione dell'articolo 59 con la modifica ad essa apportata:

Estensione delle leggi sul credito fondiario.

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli Enti finanziatori indicati all'articolo 51 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 60:

Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

« Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti, secondo le disposizioni della presente legge, è esente dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque

anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate che sono state ricostruite o riparate prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti. È così generico, che si estende a tutto.

STUANI. Anche ai pianterreni, negozi, eccetera ?

PRESIDENTE. S'intende. Però si potrebbe rilevare che nell'ultimo comma vi è una limitazione, perché si parla di abitazioni. Quindi bisogna sostituire alla espressione « abitazioni distrutte o danneggiate », quest'altra: « immobili distrutti o danneggiati ». È d'accordo l'onorevole Stuani ?

STUANI. A me interessa la sostanza, non la forma.

PRESIDENTE. E questo sempre in relazione con quell'iter legislativo che è stato compiuto. Perché prima abbiamo cominciato a parlare dei ricoveri per i senza-tetto, poi delle abitazioni, poi di abitazioni e negozi; adesso parliamo di tutti gli immobili.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Concordo pienamente nell'idea espressa dall'onorevole Presidente; però dal punto di vista della economia generale, l'articolo va bene oppure no? Quando vogliamo indicare che tutte le ricostruzioni sono esenti, basta che facciamo un solo comma. Perché la distinzione in tre commi ?

PRESIDENTE. L'ultimo comma si riferisce agli immobili ricostruiti prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Va bene. Ne deriva la conseguenza che, se è stata pagata l'imposta di consumo, la somma relativa deve essere restituita.

ROCCHETTI. L'articolo riguarda le sole imposte dirette, non le imposte di consumo, che hanno una terminologia speciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione all'ultimo comma delle parole « alle abitazioni » con quelle « agli immobili ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

Pongo in votazione l'articolo 60 con la modifica di cui sopra. Ne do lettura: -

Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

« Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti, secondo le disposizioni della presente legge, è esente dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono state ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 61:

Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale.

« Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinate all'esercizio di una attività industriale o commerciale, quando rientrano nella categoria degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 9 luglio 1936, n. 1231. L'esenzione dalla imposta sui fabbricati e relative sovrimposte è limitata ad un decennio.

Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile perché appartenenti all'esercente attività industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili della imposta sui fabbricati ».

L'articolo è in riferimento al concetto di distinzione dell'imposta fabbricati dall'imposta di ricchezza mobile.

Non vi sono emendamenti. Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 62:

Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso.

« Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purché non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 17 gennaio successivo, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto della imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria:

b) riduzione a metà della imposta di registro e al quarto della imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità ».

Si è ritenuto opportuno, alla lettera b) dell'articolo medesimo, portare a sei anni il termine di quattro anni, come risultava dal disegno di legge ministeriale, perché possono essere intervenuti tanti trasferimenti che forse, nello spazio di quattro anni, non è possibile addivenire alla intestazione definitiva dell'immobile.

L'onorevole Basile ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente comma:

« Le imposte di registro e ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone o enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, sono dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento si deve intendere assorbito dalla nuova dizione accolta al primo comma dell'articolo 58. Precisamente esso si riferisce alla questione concernente la cessione a favore di chiunque.

ROCCHETTI. È evidente.

PRESIDENTE. Quindi rimane assorbito.

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 62 che ho letto.

(E approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

Passiamo all'articolo 63:

Decadenza dai benefici tributari.

« L'interessato decade dai benefici tributari previsti nella presente legge qualora le opere non siano compiute con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 26 ».

Non sono stati proposti emendamenti. Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 64:

Trasmissione alle Intendenze di finanza delle denunce già presentate ad altre amministrazioni.

« Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli Uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa.

Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa ».

È stato proposto dagli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: Intendenza di finanza, aggiungere: e agli uffici del Ministero del tesoro competenti a norma della legge stessa ».

Gli onorevoli Rocchetti e Cotellessa hanno poi proposto il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire le parole: permane la competenza dell'amministrazione che l'ha concessa, con le seguenti: la erogazione dei contributi sarà effettuata nei termini e con le modalità previste dalle norme in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata concessa ».

Infine l'onorevole Basile ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« In casi particolari, quando gli accertamenti da parte dell'Ufficio tecnico erariale competente possano ritardare la liquidazione, il danneggiato può avanzare domanda alla

Intendenza di finanza per la corresponsione di anticipi sulla liquidazione definitiva, che potranno essere concessi dall'Intendenza stessa, sentito il parere del detto Ufficio tecnico erariale competente ».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Anche io propongo il seguente emendamento:

« Integrare l'articolo 64 con un terzo comma del seguente tenore:

« Qualora per la ricostruzione di case di abitazione gli interessati intendono avvalersi per le operazioni di finanziamento della seconda Giunta del C.A.S.A.S., le domande dovranno essere prodotte agli uffici del Genio civile che continueranno ad istruirle secondo le norme presentemente in vigore.

Gli atti saranno successivamente rimessi dai detti uffici alla seconda Giunta del C.A.S.A.S. e contemporaneamente alle Intendenze di finanza competenti per territorio per gli adempimenti di cui all'articolo 17 della presente legge.

Le Intendenze di finanza nel momento in cui chiedono il prescritto parere alla Commissione tecnica amministrativa, comunicheranno alla seconda Giunta del C.A.S.A.S. l'importo della somma da porre a base della determinazione del contributo, affinché la seconda Giunta stessa possa procedere ai finanziamenti provvisori in base a stati di avanzamento vistati dai competenti uffici del Genio civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni concernenti comunque l'attività ed il funzionamento della seconda Giunta del C.A.S.A.S. ».

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri, se non vado errato, dovrebbe essere senz'altro accolto, perché, per alcuni beni distrutti su territorio estero, non vi è la competenza dell'Intendenza di finanza, bensì del Ministero del tesoro.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta dell'invio delle domande. È evidente la necessità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri, salva una migliore formulazione di esso nell'inserimento dell'articolo.

(È approvato).

Quanto all'emendamento degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa, domando se esso tenda a limitare l'erogazione dei contributi e lo

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

svolgimento delle pratiche. In breve, se il Genio civile ha concesso il nulla osta, secondo le disposizioni attuali tutto rimane di competenza del Genio civile. Lei, invece, intende sostituire l'altra procedura? È una disposizione limitativa?

ROCCHETTI. Non mi pare che sia una disposizione limitativa, si tratta solo della fase finale dell'erogazione dei contributi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe supporre che questo riguardi soltanto la fase finale e non l'istruttoria. Invece, con la frase usata nel testo della Commissione, permane la competenza dell'amministrazione che ha concesso il contributo. Quindi è molto più chiaro.

PRESIDENTE. Ed era stato proprio l'onorevole Rocchetti a proporre quella formulazione.

ROCCHETTI. Proprio perché avevo proposto io la precedente formulazione, dico che quella dell'emendamento è ugualmente perfetta, perché dire che permane la competenza, significa dire qualche cosa che attiene alla disciplina formale. Ad ogni modo non insisto.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Rocchetti rinuncia all'emendamento.

Ma l'onorevole Rocchetti ha presentato anche un altro emendamento aggiuntivo all'articolo 64 del seguente comma:

« Gli uffici del Genio civile rimetteranno all'Intendenza di finanza competente a norma di legge le domande presentate a norma del decreto legislativo n. 261 del 10 aprile 1947, e della legge n. 409 del 25 giugno 1949, precedentemente alla emanazione della presente legge, e per le quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, solo dopo aver determinato l'istruttoria tecnica ».

Questa è una norma legislativa o una norma di regolamento? Oppure è una norma di una circolare?

ROCCHETTI. Piuttosto una norma regolamentare.

BOSCO LUCARELLI. Noi facciamo due ipotesi nell'articolo 64: prima l'ipotesi delle domande presentate entro 90 giorni, poi, nella seconda parte dell'articolo, le domande per le quali sia stata già concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere. L'emendamento prevede una ipotesi intermedia, cioè che, pur non essendoci stata l'autorizzazione, la domanda sia già per l'istruzione presso il Genio civile. Allora, per l'economia dei termini, sarebbe bene che il Genio civile completasse

l'istruttoria prima di trasmettere le domande all'Intendenza di finanza.

PRESIDENTE. Pertanto l'onorevole Rocchetti mantiene questo emendamento; vi è poi l'emendamento dell'onorevole Basile, che prevede una anticipazione e infine l'emendamento dell'onorevole Troisi, che si ricollega a quello dell'onorevole Rocchetti.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Io aggiungerei un termine entro il quale l'istruttoria deve essere terminata, ed è un termine di una certa larghezza: 12 mesi.

BOSCO LUCARELLI. E se il Genio civile facesse una specie di ostruzionismo e aspettasse la vigilia della scadenza dei 12 mesi?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non mi sembra che il termine sia opportuno, perché non mi pare molto logico inserirlo nella legge e perché non so quale conseguenza pratica avrebbe il mancato rispetto del termine. Ma, a parte questo, mi pare che gli emendamenti, sia quello dell'onorevole Troisi che quello dell'onorevole Rocchetti, non debbano, per ragioni di opportunità, essere accolti. Infatti, quando il Genio civile non sarà più competente per pratiche di questo genere, interverrà un motivo psicologico, quello cioè che, non avendo più la competenza, sarà inevitabile che nello stabilire una graduatoria d'urgenza tra i lavori da espletare, l'ultimo posto sarà riservato alle pratiche riflettenti materia non più di competenza del Genio civile.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Basile, relativo alle anticipazioni, mi pare che sia contrario a tutte le disposizioni di legge che stabiliscono un unico pagamento o con annualità a rate differite.

PRESIDENTE. L'onorevole Basile non è presente; siccome il suo emendamento non è fatto proprio da nessuno, s'intende decaduto.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Rinuncio al mio emendamento.

ROCCHETTI. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta, pertanto, da formulare con una dizione più rispondente al testo l'emendamento già accolto degli onorevoli Natali Ada ed altri. Bisognerebbe modificare il titolo, e dire: « Commissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denunce già presentate ad altre amministrazioni ». Lo stesso concetto bisogna introdurre al primo comma: « Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi,

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1953

alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro ».

Pongo in votazione tale nuova dizione del titolo e del primo comma dell'articolo 64.

(È approvata).

Pongo in votazione la formulazione dell'intero articolo 64:

Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denunce già presentate ad altre amministrazioni.

« Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli Uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro.

Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 65:

Abrogazione delle disposizioni precedenti.

« Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili ».

Non vi sono emendamenti. Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 66:

Norme integrative e di attuazione.

« Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme di coordinamento, integrative e complementari che si rendessero necessarie ».

Ricordo che il punto n. 8 della risoluzione dell'Assemblea richiede la soppressione del suddetto articolo. Mi è stata però annunciata la presentazione di un altro articolo sostitutivo del medesimo.

Data l'ora tarda, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 12,50.